

## **DELIBERA N. 632/13/CONS**

### **ESPOSTO PRESENTATO DA ITALIA DEI VALORI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE SPA PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE NEI PERIODI NON ELETTORALI (TG1, TG2, TG3, RAINNEWS)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 15 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS, recante "*Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*", approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*” pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*” pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la propria delibera n. 472/13/CONS del 25 luglio 2013, recante “*Verifica del rispetto del pluralismo politico-istituzionale nei telegiornali diffusi dalla Rai nel trimestre marzo/maggio 2013. Atto di richiamo (testate Tg3 e Rainews)*”;

VISTO l’esposto pervenuto il 28 ottobre 2013 (prot. n. 55488) con il quale il soggetto politico Italia dei Valori, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Ivan Rota, ha segnalato la pretesa “*gravissima violazione*” dei principi del pluralismo informativo - e segnatamente degli articoli 3 e 7 del Testo unico, dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni attuative adottate dall’Autorità e dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - da parte dei telegiornali diffusi dalla concessionaria pubblica nel trimestre 1° luglio 2013- 30 settembre 2013;

VISTA la memoria pervenuta in data 4 novembre (prot. n. 56595), in riscontro alla nota dell’ufficio del 28 ottobre 2013 (prot. n. 55727), con la quale la RAI ha rilevato quanto segue:

- preliminarmente, si evidenzia che il soggetto politico denunciante chiede una valutazione sull’operato delle singole voci dell’informazione Rai sulla base del numero delle presenze nel corso delle edizioni dei telegiornali. L’accertamento chiesto dal movimento politico si risolve in un’indagine sulla professionalità dei responsabili delle testate giornalistiche coinvolte, sul loro operato e sulle scelte informative adottate, regolate da apposite norme professionali, deontologiche e disciplinari;
- il concetto di pluralismo dell’informazione richiamato dall’esponente non può essere ridotto all’obbligo para – normativo per ogni “voce” - che costituisce elemento singolo e indivisibile di un sistema informativo plurale - di essere identicamente bilanciata in senso contenutistico e aritmetico: pena “la frustrazione” della libertà di parola, informazione e cronaca;

- i telegiornali generalisti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e non dal criterio della ripartizione matematica dei tempi, considerato anche l'orientamento della Corte Costituzionale (sent. n. 155 del 2002);
- nel merito, l'esposto è privo di fondamento, in quanto reca la firma dell'on. Ivan Rota, parlamentare nella precedente legislatura, che viene indicato come rappresentante pro-tempore di Italia dei Valori sebbene non risulti la sua legittimazione formale ad agire in nome e per conto del partito;
- Italia dei Valori non è presente attualmente nel Parlamento italiano e conta quattro rappresentanti di cui uno "indipendente" al Parlamento Europeo su un totale di 766 eletti: ne deriva che la rappresentanza istituzionale dell'Italia dei Valori non è tale da suggerire una rivendicazione di spazi televisivi proporzionale alla rappresentanza politica;
- la rappresentanza parlamentare europea non è titolo di legittimazione per rivendicare spazi televisivi posto che la stessa Commissione Parlamentare di Vigilanza chiarisce che "*la parità di condizioni*" deve essere garantita "*all'esposizione di opinioni politiche*" e non necessariamente alle forze politiche che sono portatrici di tali opinioni. Il principio si rafforza proprio in ambito comunitario dove i partiti nazionali confluiscono in gruppi parlamentari nei quali si riconoscono per comunanza dei "valori" e dunque ogni eventuale contestazione dovrebbe essere formulata in termini di sottovalutazione di specifici temi politici e non di determinati soggetti;
- con riferimento alla cronaca politica, l'ultimo trimestre è stato caratterizzato dalla polarizzazione dell'informazione intorno all'azione del Governo Letta e ai dibattiti interni ai due maggiori partiti della coalizione, i cui esiti minacciavano di mettere in discussione la tenuta politica dello stesso esecutivo;
- dall'analisi dei dati del monitoraggio forniti dall'Osservatorio di Pavia e dall'Istituto Geca, non risulta che il movimento fondato da Antonio Di Pietro abbia fruito di tempi di informazione inferiori, come ordine di grandezza, rispetto a quelli fruiti da soggetti politici "analoghi". Nel periodo oggetto di considerazione (1° luglio- 30 ottobre 2013) l'Italia dei Valori risulta comunque rappresentata all'interno dei palinsesti Rai, anche nei programmi di approfondimento dove è maggiore la possibilità di esposizione delle posizioni politiche. A titolo esemplificativo, si segnalano oltre alle numerose notizie nei Tg nazionali, le partecipazioni a Uno Mattina, Agorà, Ballarò e Punto Europa;
- a titolo di esempio, si rappresenta che la direzione TG2 ha comunicato che il segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, è stato intervistato nelle edizioni delle ore 18:15 del 25 e 29 ottobre 2013. Altra intervista ad un esponente dell'Italia dei Valori è stata programmata dalla direzione TG3 nell'edizione delle ore 14:00 del 31 ottobre 2013;
- inoltre, si evidenzia che l'andamento dell'informazione dell'Italia dei Valori nel trimestre 1° marzo – 31 maggio 2013 è stato del tutto analogo a quello del trimestre che ci occupa rispetto al quale l'Autorità, in esito al consueto monitoraggio di ufficio, non ha rilevato nulla con riferimento al movimento esponente (delibera n. 472/13/CONS).

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, i programmi di informazione della concessionaria pubblica *“sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca”* e *“Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione [omissis] attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando parità di condizioni [omissis]”* e che nell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003 è previsto che i programmi di approfondimento della concessionaria pubblica *“devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio [omissis]”*. I Direttori di testata, inoltre, devono orientare la loro attività *“al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni [omissis]”*.

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 con cui la Corte ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”*. *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque”* – prosegue la Corte - *“tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico”*. In particolare, quanto alla diffusione di notizie nei programmi di informazione, la Corte ha rilevato che tali programmi *“.... certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,”* precisando che *“l'espressione diffusione di notizie va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva*

*quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;*

CONSIDERATO inoltre che con la sentenza n. 826 del 1988 la Corte Costituzionale ha riconosciuto il valore centrale che riveste in un ordinamento democratico il regime pluralistico “esterno” dell’informazione radiotelevisiva: pertanto, sottrarre alle emittenti radiotelevisive la libertà di cronaca politica e la relativa capacità di valutazione rischia di vanificare l’importanza di quel principio, esplicazione del più generale principio del pluralismo informativo;

CONSIDERATO infatti che la giurisprudenza costituzionale ha ribadito in più occasioni che l’attività di informazione radiotelevisiva, ancorché svolta nel più rigoroso rispetto dei principi a tutela del pluralismo, come esemplificati nei citati articoli 3 e 7 del citato Testo unico, deve comunque fare salva la libertà editoriale dell’emittente quale espressione del più generale principio della libera manifestazione del pensiero sancito dall’articolo 21 della Costituzione, che si declina ulteriormente nel diritto/dovere di cronaca;

CONSIDERATO che l’Autorità nella delibera n. 22/06/CSP ha ribadito che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento;

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l’Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali prevedendo che nei periodi non interessati da campagne elettorali la valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio viene effettuata d’ufficio trimestralmente;

CONSIDERATA la diversità ontologica tra i programmi appartenenti all’area dell’informazione e quelli di comunicazione politica, differenza riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 155/2002 e ribadita dal giudice amministrativo, TAR del Lazio – Sezione Terza Ter, con le ordinanze n. 01179 e 01180 dell’11 marzo 2010 e le successive e definitive sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010 nelle quali è stato ritenuto non conforme al dettato dell’articolo 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per i secondi;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel

senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO in particolare che il rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici nell'accesso all'informazione deve essere valutato anche con riferimento al grado di rappresentanza parlamentare vantato dai soggetti medesimi: pertanto, tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica di ciascuna testata e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, il rispetto della parità di trattamento deve essere valutato con riferimento a situazioni omologhe;

CONSIDERATO che i telegiornali, in quanto strettamente correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, si caratterizzano per l'esposizione generale delle principali notizie relative all'attualità, anche con l'intervento di soggetti politici e che, diversamente, i programmi di approfondimento informativo sono dedicati alla trattazione specifica ed approfondita di notizie o temi legati all'attualità politico-istituzionale con la presenza di soggetti politici le cui iniziative afferiscono quelle tematiche;

CONSIDERATO che con la delibera n. 472/13/CONS l'Autorità, all'esito dell'esame dei dati di monitoraggio relativi al trimestre successivo alla conclusione della campagna elettorale per le elezioni politiche (marzo-maggio 2013), rilevata l'alterazione del principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe in ragione della presenza di squilibri nei tempi fruiti da talune forze politiche nel periodo considerato, ha richiamato la società Rai-Radiotelevisione spa ad assicurare nel trimestre successivo alla notifica del provvedimento (agosto-ottobre 2013) il più rigoroso ed effettivo equilibrio tra i soggetti politici nei telegiornali diffusi dalle testate Tg3 e Rainews;

RILEVATA l'opportunità, al fine di assicurare una valutazione complessiva ed omogenea, anche sotto il profilo temporale, di tutte le testate oggetto di monitoraggio, di procedere alla verifica del rispetto dei principi del pluralismo politico-istituzionale da parte dei notiziari diffusi da tutte le testate Rai con riferimento al trimestre individuato nel provvedimento citato;

RITENUTO pertanto di esaminare l'esposto presentato dal soggetto politico Italia dei Valori nell'ambito della valutazione d'ufficio svolta dall'Autorità con riferimento al periodo agosto-ottobre 2013;

RILEVATO che dall'esame dei dati di monitoraggio relativi al trimestre agosto-ottobre 2013, forniti dalla società Geca Italia srl, emerge quanto segue con specifico

riferimento al tempo di parola fruito in tutte le edizioni dei notiziari trasmessi da ciascuna testata:

a) Agosto:

- Tg1: il Pd ha fruito di un tempo complessivo di parola pari al 20,99%, il Pdl al 23,15%, Italia dei Valori allo 0,11%;
- Tg2: il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 19,75%, il Pdl al 28,88%, Italia dei Valori allo 0,22%;
- Tg3 il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 27,29%, il Pdl al 25,09%, Italia dei Valori non ha registrato nessun tempo;
- Rainews il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 23,03%, il Pdl al 17,45%, Italia dei Valori pari allo 0,07%;

b) Settembre:

- Tg1: il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 20,85%, il Pdl al 22,88%, Italia dei Valori allo 0,07%;
- Tg2: il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 18,32%, il Pdl al 24,13%, Italia dei Valori allo 0,42%;
- Tg3 il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 29,99%, il Pdl al 29,85%, Italia dei Valori allo 0,13%;
- Rainews il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 22,43%, il Pdl al 18,41%, Italia dei Valori allo 0,08%;

c) Ottobre:

- Tg1: il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 18,05%, il Pdl al 19,67%, Italia dei Valori non ha registrato nessun tempo di parola;
- Tg2 il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 18,67%, il Pdl al 18,07%, Italia dei Valori allo 0,10%;
- Tg3 il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 17,14%, il Pdl al 29,99%, Italia dei Valori allo 0,60%;
- Rainews il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 19,64%, il Pdl al 16,75%, Italia dei Valori allo 0,04%;

Laddove si considerino i dati aggregati del trimestre relativo a tutte le edizioni dei notiziari risulta che:

- Tg1: il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 19,80%, il Pdl al 21,70%, Italia dei Valori allo 0,05%;
- Tg2 il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 18,77%, il Pdl al 22,83%, Italia dei Valori allo 0,25%;
- Tg3 il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 24,90%, il Pdl al 28,92%, Italia dei Valori allo 0,27%;
- RaiNews il Pd ha fruito di un tempo di parola pari al 21,73%, il Pdl al 17,56%, Italia dei Valori allo 0,07%;

RILEVATO in particolare che il soggetto esponente, nel medesimo periodo, ha fruito dei seguenti tempi di notizia sui notiziari diffusi dalle testate Rai:

- d) Agosto:
  - Tg1: tempo di notizia pari allo 0,12%;
  - Tg2 pari allo 0,13%;
  - Tg3 pari allo 0,10%;
  - Rainews pari allo 0,01%;
- e) Settembre:
  - Tg1 tempo di notizia pari allo 0,11%;
  - Tg2: tempo di notizia pari allo 0,08%;
  - Tg3 pari allo 0,16%;
  - Rainews pari allo 0,11%;
- f) Ottobre:
  - Tg1 tempo di notizia pari allo 0,02%;
  - Tg2 tempo di notizia pari allo 0,07%;
  - Tg3 tempo di notizia pari allo 0,04%;
  - Rainews tempo di notizia pari allo 0,05%;

Laddove si considerino i dati aggregati del trimestre relativo a tutte le edizioni dei notiziari risulta che l'Italia dei Valori ha fruito nel Tg1 di un tempo di notizia pari allo 0,08% , nel Tg2 pari allo 0,09%, nel Tg3 pari allo 0,10%, nei notiziari di RaiNews pari allo 0,06%;

RILEVATO, inoltre, che nello stesso periodo l'Italia dei Valori ha fruito nei programmi di approfondimento informativo dei seguenti tempi di parola:

- Rai 1: 26 minuti e 42 secondi (Domenica In, La vita in diretta, Punto Europa, TG Rai Parlamento, Uno mattina estate, Uno mattina);
- Rai 2: 23 minuti (Virus, Punto Europa, Tg Rai Parlamento);
- Rai 3: 8 minuti e 6 secondi (Agorà, Agorà estate, Ambiente Italia);
- Rainews: 22 minuti e 55 secondi (Transatlantico, Rai News di mattina);

RITENUTO di esaminare anche i dati di monitoraggio relativi ai mesi di giugno e di luglio 2013, dai quali emerge che il soggetto politico Italia dei Valori ha fruito nei telegiornali diffusi dalle testate Rai dei seguenti tempi:

- a) Giugno:
  - Tg1: tempo di notizia pari allo 0,07% del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali e tempo di parola pari allo 0,14%;
  - Tg2: tempo di notizia pari allo 0,18% del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali e tempo di parola pari allo 0,44%;



- Tg3: tempo di notizia pari allo 0,19% del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali e tempo di parola pari all'1,31%;
- Rainews: tempo di notizia pari allo 0,13% del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali e tempo di parola pari allo 0,31%;

b) Luglio:

- Tg1: tempo di notizia pari allo 0,14% del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali e nessun tempo di parola;
- Tg2: tempo di notizia pari allo 0,08% del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali e tempo di parola pari allo 0,26%;
- Tg3: tempo di notizia pari allo 0,09% del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali e tempo di parola pari allo 0,50%;
- Rainews: tempo di notizia pari allo 0,32% del tempo fruito dai soggetti politici e istituzionali e tempo di parola pari allo 0,55%;

RILEVATO, inoltre, che nei mesi di giugno e luglio 2013 l'Italia dei Valori ha fruito nei programmi di approfondimento informativo diffusi dai canali Rai dei seguenti tempi di parola:

- Giugno: Rai Uno: 6 minuti e 41 secondi (Porta a Porta, Punto Europa, Tg Rai Parlamento); Rai Due: 15 minuti e 24 secondi (L'ultima parola, Punto Europa); Rai Tre: 5 minuti e 3 secondi (Agorà); RaiNews: 1 minuto e 41 secondi (Il Transatlantico);
- Luglio: Rai Uno: 5 minuti e 36 secondi (Punto Europa, Uno mattina estate); Rai Due: 1 minuto e 55 secondi (Virus il contagio delle idee, Punto Europa); Rai Tre: 23 minuti e 44 secondi (Agorà estate, Lucarelli racconta, Ballarò, Tg3 Linea notte); RaiNews: 5 minuti e 4 secondi (Il Transatlantico);

RILEVATO che il soggetto politico esponente Italia dei Valori non è rappresentato al Parlamento nazionale non avendo partecipato alle più recenti elezioni politiche e che al Parlamento europeo, composto da 766 deputati, lo stesso soggetto vanta una rappresentanza costituita da 4 esponenti su un totale di 73 membri italiani;

RILEVATO che le doglianze dell'esponente afferiscono un periodo non interessato da alcuna consultazione elettorale nazionale;

RITENUTO che la presenza del soggetto politico esponente nei notiziari e nei programmi informativi diffusi dai canali Rai nel periodo in esame appare adeguata in relazione al grado di rappresentanza parlamentare e istituzionale vantata vieppiù ove le presenze sopra riportate siano comparate a quelle fruito da soggetti politici comparabili, tenuto conto dell'autonomia editoriale di ciascuna testata e degli eventi di cronaca politico-istituzionale occorsi nel periodo in esame;

RITENUTO in particolare alla luce di una valutazione complessiva dei tempi di notizia e di parola fruiti dai segnalanti nel complesso della programmazione appartenente all'area dell'informazione diffusa dalla concessionaria pubblica nel periodo considerato che il soggetto politico esponente non abbia subito un pregiudizio in termini di sottopresenza in violazione dei principi di imparzialità, completezza, obiettività e parità di trattamento ove si consideri che lo stesso ha fruito di consistenti tempi di parola in diversi programmi di approfondimento i quali costituiscono la sede più idonea per la esaustiva trattazione di tematiche specifiche e per la conseguente rappresentazione delle iniziative assunte;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra rappresentato, che le doglianze contenute nell'esposto di Italia dei Valori non possano essere accolte;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

l'archiviazione dell'esposto presentato dal soggetto politico Italia dei Valori per le motivazioni di cui in premessa.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. e al soggetto politico Italia dei Valori in persona del legale rappresentante p.t. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 novembre 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani